CAMERA DEI DEPUTATI N. 231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ALAIMO, ALESSI, ANTOCI, ARMELLIN, BIAFORA, BORRA, CACCIA, CAFARELLI, CARLO CASINI, SILVIA COSTA, DEGENNARO, GELPI, LECCISI, LIA, MASTRANZO, NAPOLI, PINZA, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, SANESE, SAVIO, SILVESTRI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, TASSONE, URSO, VISCARDI, ZOPPI

Inquadramento dei tecnici laureati della ex carriera direttiva delle università nel ruolo dei ricercatori universitari

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di soddisfare, compatibilmente con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che ha ridefinito l'ordinamento universitario, le legittime aspirazioni dei tecnici laureati della ex carriera direttiva delle università, sia per quanto riguarda l'aspetto economico, sia per ciò che concerne l'aspetto giuridico, assicurando in particolare ai tecnici laureati medesimi la possibilità di passaggio nel ruolo dei ricercatori universitari.

Fino a pochi anni fa non sussisteva alcuna differenza, economica e « di prestigio », fra la figura del ricercatore universitario (o assistente) e quella del tecnico laureato; tale differenza si è poi marcatamente delineata in base a numerose iniziative sindacali, ma si può ben affermare che essa non trova giustificazione nella « storia » universitaria degli ultimi venticinque anni.

A conforto di tale affermazione si ricorda che la legge 3 novembre 1961, n. 1255, consentiva (articolo 7) agli assistenti ordinari con almeno cinque anni di servizio di avanzare domanda di accesso nel ruolo dei tecnici laureati: tale disposizione conferma come i due ruoli siano stati sempre considerati sostanzialmente paritetici e con possibilità di passaggio del personale dall'uno all'altro.

Ripetutamente, inoltre, le sentenze di vari tribunali amministrativi regionali e della stessa Corte costituzionale hanno confermato la sostanziale identità delle

due figure dei tecnici laureati e degli assistenti universitari. Infatti:

a) l'ordinanza del TAR del Lazio n. 668 del 1° giugno 1990, emessa a favore dell'ammissione dei tecnici laureati alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, in virtù di una identità con gli assistenti che « costituisce ormai un dato acquisito ed inconfutabile », ribadisce che si tratta di una identità « derivante dalla comune attività didattica e scientifica nonché dalla titolarità di posti conseguiti a seguito di concorsi parimenti selettivi ». In proposito, la citata ordinanza fa osservare come, « per l'ovvia necessità di assicurare il funzionamento delle università anche nel periodo di attesa della concreta attuazione della riforma universitaria, siano rimaste immutate sia le mansioni che la situazione giuridica di entrambe le categorie dei tecnici laureati e degli assistenti, sicché gli uni e gli altri hanno continuato a svolgere la loro attività come nel passato e ad essere assunti con le modalità indicate nella normativa previgente ». I tecnici laureati, in questo contesto, hanno continuato ad essere assunti ed a svolgere attività didattica e scientifica, occupando i posti lasciati liberi dai loro predecessori che avevano beneficiato delle prime due tornate di giudizi di idoneità a professore associato previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La sentenza del TAR sottolinea inoltre che « la *ratio* giustificatrice del precetto che consentì l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneità non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operativa »;

b) l'identità fra la figura del tecnico laureato e quella dell'assistente è stata peraltro autorevolmente evidenziata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che ha ricordato come « l'esigenza di colmare il prolungato vuoto di una normativa adeguata all'acutezza del problema, caratterizzato anche dal blocco delle assunzioni del corpo docente, blocco che aveva determinato l'insorgere di un imponente e multiforme precariato ammesso nelle strutture universitarie a titoli diversi », avesse indotto a valersi dell'opera degli assistenti e dei tecnici laureati, figure identiche « per attività didattica svolta e per nomina conseguita a seguito di concorso parimenti selettivo ».

I tecnici laureati costituiscono infatti una delle poche categorie universitarie, fra quelle altamente qualificate, assunte interamente per concorso: un concorso esclusivamente riservato a laureati, altamente selettivo, basato su tre prove scritte, una prova orale ed una prova in due lingue straniere. L'accesso a tale concorso è consentito esclusivamente a coloro che abbiano una laurea specifica nelle discipline oggetto di insegnamento nella facoltà che bandisce il concorso o, in casi particolari, una laurea che abbia specifiche attinenze con le esigenze della facoltà. Ciò non si riscontra per altre categorie universitarie: ad esempio, molte delle persone attualmente inquadrate come ricercatori confermati sono entrate nelle università come borsisti (spesso con soli sei mesi di attività), contrattisti, eccetera, ed hanno poi superato un giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni attualmente ricoperte.

Altri argomenti potrebbero essere avanzati per dimostrare la sostanziale identità tra le figure del tecnico laureato e dell'assistente universitario: ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilisce, all'articolo 50, quali siano le figure dalle quali è possibile, nella prima applicazione del decreto medesimo, reclutare il personale docente delle università (professori associati), previo giudizio di idoneità. Tra queste, oltre agli assistenti, sono considerati i tecnici laureati con un triennio di attività didattico-scientifica; evidentemente, il legislatore ha ritenuto che tale personale, per le funzioni svolte, possa essere utilizzato per il reclutamento della classe docente. Inoltre, si ricorda che le strutture universitarie, per colmare la carenza di personale docente e ricercatore, hanno

continuato e continuano ad utilizzare i tecnici laureati per svolgere attività didattiche e scientifiche.

Ma l'intervento del legislatore nei confronti dei tecnici laureati delle università si rende tanto più necessario in quanto occorre eliminare talune forme di discriminazione che si sono venute a determinare nei confronti della categoria. Ai tecnici laureati degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è stata già accordata, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, la possibilità di passaggio, a richiesta, nel ruolo dei ricercatori confermati; è assolutamente legittimo affermare che questa distinzione fra tecnici laureati degli osservatori e tecnici laureati universitari è del tutto ingiustificata e risulta nettamente in contrasto con il disposto del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1976, che statuiva come i curatori dei musei, i tecnici laureati degli osservatori ed i tecnici laureati universitari facessero parte dello stesso ruolo organico.

I tecnici laureati della ex carriera direttiva delle università attualmente in servizio sono oltretutto un numero esiguo, intorno al migliaio di unità; è importante chiarire che non può essere fatta alcuna confusione tra questo ruolo e quello dei laureati tecnici (funzionari tecnici dell'VIII qualifica funzionale delle università), in quanto questi ultimi sono stati assunti in base a concorsi svolti con finalità e modalità del tutto differenti (basta un semplice confronto fra le modalità previste nei bandi di concorso per l'accesso al ruolo dei tecnici laureati della ex carriera direttiva universitaria, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, e quelle previste per l'accesso nelle qualifiche funzionali VII e VIII delle università dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983).

Nell'intento di mantenere le necessarie innovazioni da introdursi nei riguardi dei tecnici laureati nell'ambito del quadro generale delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la presente proposta di legge prevede il mantenimento del ruolo dei tecnici laureati universitari, introducendo la possibilità del loro passaggio, su richiesta e previo superamento di apposito giudizio di idoneità, nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.

Le modalità del passaggio sopra delineato sono le seguenti:

abilitati a richiedere il passaggio medesimo sono i tecnici laureati che abbiano maturato almeno un triennio di attività didattica e scientifica con le stesse modalità prescritte dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per l'ammissione degli stessi ai giudizi di idoneità per professore associato (articolo 1, comma 1);

l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari sarà disposto anche, ma non necessariamente, in soprannumero, restando assicurate l'autonomia decisionale delle facoltà in ordine al personale di tale qualifica e la possibilità per le facoltà stesse di « programmare » l'inserimento dei tecnici laureati nelle nuove mansioni, evitando così il possibile esubero di personale nel ruolo dei ricercatori universitari ed il conseguente aggravio di bilancio;

il passaggio avrà luogo tramite giudizio di idoneità per titoli, bandito periodicamente (con frequenza presumibilmente annuale) con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui competerebbe stabilire i criteri di valutazione dei titoli in possesso del richiedente. Nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dalla recente riforma universitaria, il giudizio di idoneità sarà effettuato dalla facoltà presso la quale il richiedente intenda prestare servizio, tramite una commissione giudicante composta da professori ordinari ed associati scelti dal consiglio di facoltà (articolo 2).

L'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari verrà attuato con modalità tali da garantire l'anzianità acquisita

dai richiedenti nel ruolo di tecnico laureato, sia sotto l'aspetto giuridico ed economico, sia sotto quello della valutazione dei titoli di attività didattico-scientifica: l'attestazione dell'attività medesima da parte del preside della facoltà interessata, così come configurata nel comma 2 dell'articolo 1, costituirà una mera attività di certificazione del competente organo universitario, condotta con riferimento agli atti risalenti al periodo dell'effettivo svolgimento dell'attività stessa, rimanendo escluso ogni giudizio o valutazione di merito del preside relativamente ai titoli stessi; i titoli in questione sarebbero comunque valutati ai fini del giudizio di idoneità (articolo 2, comma 2).

Non si verrà inoltre a creare alcuna discriminazione all'interno della categoria dei tecnici laureati, in quanto la possibilità di passaggio nel ruolo dei ricercatori universitari continuerà a sussistere nel tempo, e potrà essere utilizzata dai singoli aspiranti a mano a mano che verranno a maturazione nei loro confronti le condizioni richieste.

Per i tecnici laureati che si trovino in possesso dei requisiti previsti per il passaggio nel ruolo dei ricercatori ma non siano riconosciuti idonei all'inquadramento nel ruolo medesimo, è prevista la possibilità di passaggio, a richiesta ed anche in soprannumero, nella I qualifica speciale del personale tecnico delle università, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Anche in questo caso verrà assicurato, ai fini economici e di carriera, il mantenimento dell'anzianità acquisita nel ruolo di tecnico laureato (articolo 4).

Al collocamento in soprannumero degli ex tecnici laureati, sia nel ruolo dei ricercatori universitari, sia nella qualifica speciale suddetta, provvederanno i rettori delle università (articolo 3, comma 2, e articolo 5, comma 2).

I tecnici laureati che non abbiano maturato i requisiti previsti per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori continueranno ad operare come in precedenza, svolgendo attività didattica e scientifica fino alla maturazione dei requisiti suddetti e garantendo la sopravvivenza del ruolo dei tecnici laureati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. I posti lasciati liberi dai tecnici laureati che avranno beneficiato dei giudizi di idoneità alla qualifica di ricercatore saranno occupati da nuovi tecnici assunti con le modalità indicate nella normativa previgente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I tecnici laureati di ruolo della ex carriera direttiva delle università che, alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, abbiano una anzianità di almeno tre anni in tale ruolo e che in tale periodo abbiano svolto attività didattica e scientifica documentabile da pubblicazioni e da attestati delle facoltà sono inquadrati, anche in soprannumero, su richiesta, nel ruolo dei ricercatori confermati, conservando, ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. L'attività didattica e l'attività scientifica, di cui al comma 1, devono essere documentate da atti delle facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine, il preside della facoltà attesta, sulla base della documentazione in possesso della facoltà, che il richiedente ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica. L'attività scientifica è altresì comprovata dalle pubblicazioni edite.

ART. 2.

1. L'inquadramento di cui all'articolo 1 è subordinato al superamento di apposito giudizio di idoneità per titoli, bandito periodicamente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i criteri di valutazione dei titoli in possesso del richiedente, tra i quali sono comunque valutati quelli di cui all'articolo 1.

3. Il giudizio di idoneità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dalla facoltà presso la quale il richiedente intende pre-

stare servizio. La commissione giudicante è composta da professori ordinari e associati scelti dal consiglio di facoltà.

ART. 3.

1. La richiesta di cui all'articolo 1 deve essere presentata dagli interessati entro novanta giorni dalla data del decreto ministeriale che periodicamente dispone l'espletamento dei giudizi di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 2, presso la facoltà e per il raggruppamento di discipline cui gli interessati intendono afferire.

2. All'eventuale collocamento in soprannumero di cui all'articolo 1 provvedono i rettori delle università.

ART. 4.

1. I tecnici laureati delle università giudicati non idonei all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori di cui all'articolo 1, e che tuttavia si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, sono inquadrati, anche in soprannumero, a richiesta, nella I qualifica speciale del personale tecnico delle università, conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

ART. 5.

1. La richiesta di cui all'articolo 4 deve essere presentata dagli interessati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del giudizio di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 1, presso l'istituto o dipartimento di appartenenza.

2. All'eventuale collocamento in soprannumero di cui all'articolo 4 provvedono i rettori delle università.